

16 dicembre 2015

Comunicazione a tutti gli enti interessati

Recentemente sono state introdotte nuove norme¹ in materia di “Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)” per cittadini disoccupati.

Le nuove procedure considerano disoccupati *“i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro”*.

Nello specifico:

- i disoccupati non percettori di sostegno al reddito, devono rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) autonomamente o con il supporto di un operatore accreditato ai servizi al lavoro, attraverso il sistema informativo regionale al link <http://gefo.servizirl.it/dote>;
- i disoccupati non percettori di sostegno al reddito, che hanno già rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), devono aggiornare/inserire la data di rilascio autonomamente o con il supporto di un operatore accreditato ai servizi al lavoro, attraverso il sistema informativo regionale al link <http://gefo.servizirl.it/dote>;
- i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito devono inserire, attraverso il sistema informativo regionale al link <http://gefo.servizirl.it/dote>, la data della **domanda di richiesta del sussidio presentata all'INPS, che equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità**, autonomamente o con il supporto di un operatore accreditato ai servizi al lavoro.

Una volta effettuata la registrazione on line, il disoccupato dovrà stipulare il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) per definire le modalità di partecipazione ad attività utili all’accompagnamento verso nuove opportunità lavorative.

La procedura dovrà essere effettuata contattando l’operatore scelto – all’atto della registrazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) sul portale sopracitato – entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di sussidio ad INPS per beneficiario di strumenti di sostegno al reddito; entro 30 giorni dalla data di registrazione per i disoccupati non percettori di sussidio.

Successivamente alla stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), il disoccupato dovrà seguire il percorso definito con l’operatore. Qualora ciò non accadesse senza giustificato motivo, verranno applicate le sanzioni come previste dalla normativa in vigore.

Tutte le norme e procedure sopra descritte si applicano anche alle persone con disabilità che intendono avvalersi dei servizi del collocamento mirato, previsti dalla L 68/99.

L’introduzione della nuova normativa comporta inoltre che per accedere a prestazioni di carattere sociale (es. ASL, Aler, ecc.) previste da norme nazionali, regionali e comunali, non sia più necessario lo stato di disoccupazione.

Pertanto la condizione di non occupazione, sarà autocertificabile direttamente dall’interessato.

Il Direttore Generale
Maurizio Betelli

¹ D.lgs 150 del 23/9/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”. Circolare Regione Lombardia prot. E1.2015.0447567 del 11/12/2015 “Prime indicazioni sulla Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro, stipula del Patto di Servizio Personalizzato e accesso alle politiche attive del lavoro in Lombardia”.